

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/2031 – Revoca della registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (art. 65). DITTE VARIE.

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n. 28 e preso atto che l'art. 25, comma 5 assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

DECRETA

- di revocare agli operatori professionali di cui all'allegato 1, parte integrante del presente atto, ad eccezione della ditta Società Agricola Terrantica, la registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali e l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, limitatamente agli operatori che ne erano in possesso, con decorrenza specificata nel medesimo allegato;
- di revocare all'operatore professionale Società Agricola Terrantica l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante relativa al centro aziendale di Campofilone (FM) – Via Valdaso Km 3.600, 69, ricadente nella regione Marche;
- di comunicare agli operatori professionali di cui all'allegato 1 l'emanazione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito www.norme.marche.it.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordonì)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/16
Nota tecnica MIPAAF recante protocollo n. 1889 del 16 gennaio 2020
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e s.m.i.

Motivazione

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/16 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

L'art. 65 comma 1 prevede l'istituzione di un registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) al quale devono essere registrati soggetti che svolgono a titolo professionale attività in relazione ai vegetali e altri oggetti. Ai sensi del comma 4 dell'art. 66 i soggetti già iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui al D.Lgs. n. 214/05, con Decreto del Dirigente ASSAM n. 110 del 13/12/19 sono stati inseriti nel RUOP e l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui al D.Lgs. n. 214/05 è stata convalidata ai sensi del Regolamento 2016/2031. Ai sensi del comma 5 dell'art. 66 gli operatori professionali devono presentare eventuali aggiornamenti secondo le tempistiche definite nel medesimo comma.

Le ditte elencate nell'allegato 1 riportato in calce al presente atto, ad eccezione di quelle evidenziate con *, hanno comunicato al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) – ASSAM la cessazione delle attività di cui al Regolamento (UE) 2016/2031. L'operatore professionale Società Agricola Terrantica con sede legale in Grosseto (GR) – Località Mustiaio, ha comunicato la cessata attività relativamente al centro aziendale ricadente nella regione Marche.

A seguito di accertamenti d'ufficio il SFR ha verificato inoltre che la ditta Floragria SAS ha in corso una procedura di fallimento dal 1997, mentre la ditta Coop Soc. "La Mimosa" ha in corso una procedura di liquidazione coatta amministrativa dal 2005; da informazione acquisite presso il curatore fallimentare e il commissario liquidatore le ditte non svolgono più le attività di cui all'art. 65 del Regolamento UE 2016/2031.

Inoltre ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM12/11/09 - Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione e commercio di vegetali, che rimane in vigore se non in contrasto con il Regolamento UE 2016/2031, il SFR può disporre la revoca dell'autorizzazione all'attività nel caso in cui la stessa sia interrotta per un periodo continuativo superiore a due anni.

Esito dell'istruttoria e proposta

Vista l'istruttoria documentale si ritiene che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti di legge per revocare agli operatori professionali di cui all'allegato 1 la registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali nonché la relativa autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, limitatamente agli operatori che ne erano in possesso, con decorrenza specificata nel medesimo allegato riportato in calce al presente atto. Per quanto concerne la ditta Società Agricola Terrantica viene revocata solo l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante relativa al centro aziendale ricadente nella regione Marche.



Sulla base di quanto esposto si propone:

- di revocare agli operatori professionali di cui all'allegato 1, parte integrante del presente atto, ad eccezione della ditta Società Agricola Terrantica, la registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali e l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, limitatamente agli operatori che ne erano in possesso, con decorrenza specificata nel medesimo allegato;
- di revocare all'operatore professionale Società Agricola Terrantica l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante relativa al centro aziendale di Campofilone (FM) – Via Valdaso Km 3.600, 69, ricadente nella regione Marche;
- di comunicare agli operatori professionali di cui all'allegato 1 l'emanazione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO 1: ELENCO DITTE CESSATA ATTIVITA'

